

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 marzo 2018, n. 85
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Trepuzzi (LE) alla Via Regina Elena n. 57, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla "Laboratorio Analisi Salus s.r.l. alla "Studio Orto Kinesis s.r.l."

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il "Laboratorio Analisi Salus s.r.l." con sede in Trepuzzi (LE) alla Via Regina Elena n. 57, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. e successiva D.D. n. 60 del 10/03/2014 di trasformazione da ditta individuale in Società a responsabilità limitata.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Con istanza del 19/02/2018 ad oggetto *"fusione per incorporazione della società Laboratorio Analisi Salus Srl con sede in Trepuzzi (Le) titolare del laboratorio di patologia clinica accreditato con il SSN (cod. regionale 98934) nella Società Orto Kinesis S.r.l., con sede in Lecce – conseguente istanza di conferma, ai sensi dell'art."*

9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/17 e s.m.i., in capo ad Orto Kinesis Srl dell'accREDITAMENTO facente capo alla società incorporata.", trasmessa con Pec del 20/02/2018 ed acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 2617 del 23/02/2018, il Dott. Giulio Ferrieri Caputi "(...) in qualità di legale rappresentante di Orto Kinesis S.r.l. (P.IVA00266730753), con sede legale in Lecce alla via Giacomo Puccini, n. 26; nonché

- lo stesso Dott. Giulio Ferrieri Caputi, nato a Bari il 08/11/1969 e residente in Carmiano (Le) alla Via Largo San Francesco, codice fiscale FRRGLI69S08A662H, già legale rappresentante della Società Analisi Salus Srl (P.IVA 04400060754) titolare del laboratorio di patologia clinica Salus, con sede in Trepuzzi (LE) alla Via Regina Elena, n. 57, accreditato con il S.s.n. ex art. 12, comma 3, L.R. n. 4/2010;

PREMESSO

(...)

- che, in data 25/10/2017, le assemblee dei soci delle predette società si sono riunite al fine di deliberare la fusione per incorporazione della SRL Laboratorio Analisi Salus nella Srl Studio Orto Kinesis;
- che a seguito di ciò, il Notaio Riccardo Pellegrino, che ha redatto i relativi verbali ha provveduto alla registrazione degli stessi presso il Registro delle Imprese della Provincia di Lecce;
- che, decorsi i termini della resa pubblicità delle delibere di fusione prescritti dalla normativa in materia, in data 15/12/2017, è stata attuata la fusione, giusta atto, rogato da Notaio Riccardo Pellegrino (Rep. n. 1441; Racc. 1088), depositato presso il Registro delle Imprese in data 19/12/2017;
- che, a seguito di tanto, lo scrivente, ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha chiesto al Comune di Trepuzzi, in data 19/12/2017, la voltura in capo alla incorporante, Orto-Kinesis s.r.l., dei titoli autorizzativi già rilasciati dal medesimo comune alla società incorporata;
- che il Comune di Trepuzzi, con l'allegato decreto del 05/02/2018 ha volturato in capo ad Orto Kinesis l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitaria di specialistica ambulatoriale nella branca di patologia clinica prima di titolarità della società incorporata;

CONSIDERATO

(...)

- che, infatti, l'art. 9, comma 2 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che: "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.";
- che, ai sensi del successivo art. 24, comma 5 della medesima legge regionale "Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accREDITAMENTO in capo al nuovo titolare.";
- che, la fattispecie in esame rientra pienamente nella ipotesi contemplata dalle suddette norme regionali e pertanto sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto acchè la competente Autorità in indirizzo rilasci, in accoglimento della presente istanza, il provvedimento di rispettiva competenza, utile e necessario ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO in capo alla SRL "Orto Kinesis" già di titolarità della predetta Srl Laboratorio Analisi Salus oggi incorporata nella prima, in quanto:
 - la società incorporante era titolare dell'intera partecipazione sociale della società incorporata e ricomprende nel proprio oggetto sociale l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di patologia clinica;
 - la suddetta S.r.l. svolge l'attività sanitaria presso i medesimi locali, siti in Trepuzzi alla Via Regina Elena, n. 57, in cui ha operato la società incorporata Laboratorio Analisi Salus Srl, i cui requisiti – di natura strutturale, funzionale e igienico/sanitari – sono stati già positivamente verificati dalle competenti Autorità nei confronti dello Studio attualmente operante in Trepuzzi alla Via Regina Elena, n. 57, con espresso impegno da parte della stessa Srl – nel cui ambito la Dott.ssa Susanna D'Oria continuerà ad assolvere la carica di responsabile sanitario – di conservare i medesimi;
 - il Comune di Trepuzzi ai sensi dell'art. 9, comma 2 della citata L.R. n. 9/17 ha già rilasciato il provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio.",

ha chiesto alla scrivente Sezione *“il trasferimento dell’accreditamento nella branca di patologia clinica in capo alla incorporante Orto Kinesis SRL, con sede operativa in Trepuzzi alla Via Regina Elena, n. 57”*, allegandovi:

1. copia dell’*“ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE”* Repertorio n. 1441, raccolta n. 1088, redatto in data 15 dicembre 2017 dall’Avv. Riccardo Pellegrino, notaio in Copertino, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Lecce, ove al punto 2 è stabilito che *“Le società “STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.” e “LABORATORIO ANALISI SALUS s.r.l.” si dichiarano fuse, mediante incorporazione della “LABORATORIO ANALISI SALUS s.r.l.” nella “STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.” e al punto 7 che “il comparente dichiara di apportare allo statuto della società incorporante (Allegato, n.d.r.) la seguente precisazione:*

- aggiunta alla terza linea dell’art. 2 del seguente periodo: “laboratori di analisi cliniche, chimiche, ambientali e merceologiche”;

2. copia dell’Autorizzazione all’esercizio del 06/02/2018 con cui il Sindaco del Comune di Trepuzzi (LE):

“Vista l’istanza del Dr. Giulio Ferrieri Caputi, nato a Bari il 08 11 1969 e residente in Carmiano in L.go San Francesco nr. 25 C.F. FRRGLI69S08A662H Leg. Rapp.te della Società “Studio Orto Kinesis S.r.l.” con Sede Legale in Lecce, in Via Puccini nr. 26 (P.IVA 00266730753) già Leg. Rapp.te della Società “Laboratorio Analisi Salus S.r.l.” titolare del Laboratorio di Patologia Clinica Salus, con Sede in Trepuzzi alla Via R. Elena nr. 57, accreditato con il S.s.n. ex art. 12, c. 3, L. Reg.le nr. 4/2010 (Codice Regionale 893170);

Che in data 25 Ottobre 2017, le assemblee dei Soci delle predette Società, hanno deliberato la fusione per incorporazione della “S.r.l. Laboratorio Analisi Salus”, nella “Studio Orto Kinesis S.r.l.”; Che l’art. 9, c.2 della Legge Reg.le 2 Maggio 2017 nr. 9 stabilisce che: L’Autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzativo di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata, con provvedimento dell’Ente Competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al c. 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste dai commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2112 del Codice Civile;

Che la Società incorporante, era titolare dell’intera partecipazione sociale della Società incorporata e ricomprende nel proprio oggetto sociale, l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di Patologia Clinica;

Preso atto che:

tale variazione, non comporta modifiche nelle tipologie di trattamento erogate per le quali la struttura è stata accreditata;

Che la Dr.ssa Susanna D’Oria, nata a Maglie l’8 10 1982 ed ivi residente in Via San Domenico Savio nr. 5 Biologa, Specializzata in Biochimica Clinica, continuerà ad assumere la carica di Responsabile Sanitario;

Visto l’art. 8 della legge Reg.le 9/2017;

Visto l’atto di fusione per incorporazione, del Notaio Riccardo Pellegrino in Copertino (Rep. Nr. 1441 – Racc. 1088) Registrato a Lecce il 18 Dicembre 2017 – depositato presso il Reg. Imprese di Lecce in data 19 12 2017;

Visto il parere della ASL LECCE – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in data 05 02 2018;

CONSIDERATO

Che sussistono tutte le ragioni di fatto e di diritto, di accogliere l’istanza del Dr. Giulio Ferrieri Caputi, di avvenuta fusione per incorporazione della “Laboratorio Analisi Salus S.r.l.” nella “Studio Orto Kinesis S.r.l.”;

ha autorizzato “All’esercizio, in favore della “STUDIO ORTO KINESIS S.r.l.” l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali di Patologia Clinica, con sede operativa in Trepuzzi nei locali ubicati alla Via Regina Elena nr. 57, per avvenuta fusione per incorporazione della “Laboratorio Analisi Salus S.r.l.” nella “Studio Orto Kinesis S.r.l.”;

3. *“Autocertificazione a firma del legale rappresentante circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi;”*;
4. *“Autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento” di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/17, con allegato documento di identità del dichiarante;”*;
5. *“Autocertificazione relativa all’assenza delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. 9/17;”*;
6. *“Autocertificazione antimafia del legale rappresentante;”*;
7. copia delle visure ordinarie del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Lecce, relative alla “LABORATORIO ANALISI SALUS S.R.L.”, numero REA LE-288598 e Codice Fiscale 04400060754 e alla “STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.”, numero REA LE-102639 e Codice Fiscale 00266730753;
8. copia dell’ultimo contratto sottoscritto dalla società incorporata con l’ASL LE per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali (anno 2017).

Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Trepuzzi (LE) alla Via Regina Elena n. 57, dalla “Laboratorio Analisi Salus s.r.l.” alla “Studio Orto Kinesis s.r.l.” con decorrenza 06/02/2018, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con la precisazione che:

- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Studio Orto Kinesis s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Trepuzzi (LE) alla Via Regina Elena n. 57, dalla "Laboratorio Analisi Salus s.r.l." alla "Studio Orto Kinesis s.r.l." con decorrenza 06/02/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Studio Orto Kinesis s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;

- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della “STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.” con sede in Lecce alla Via Puccini n. 26;
 - al Direttore Generale dell’ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Trepuzzi (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)